



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DI:

- ***CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI***
- ***CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE***
- ***DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI***



Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni ha per oggetto la disciplina e l'applicazione di:
 - a. Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP)
 - b. Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche (COSAP)
 - c. Diritti Pubbliche Affissioni (DPA).

TITOLO I – CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI (CIMP)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Istituzione del canone

1. Ai sensi dell'art. 62, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituito sul territorio comunale il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari, di seguito CIMP, concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso, con esclusione dell'applicazione nel proprio territorio dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Art. 3 - Determinazione del canone - Soggetto Gestore

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale, ed è commisurata alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti, e alla durata dell'installazione.
2. La gestione e la riscossione del canone è affidata al soggetto gestore del servizio, iscritto in apposito Albo Nazionale dei Concessionari del Servizio di Accertamento e Riscossione dei Tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 4 - Natura ed oggetto del canone

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il soggetto passivo si impegna a corrispondere e che consente allo stesso di installare od effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale.
2. L'oggetto del canone è qualsiasi iniziativa pubblicitaria effettuata, con l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, e con la diffusione di messaggi pubblicitari aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi pertanto privi di atto autorizzatorio.

Art. 5 - Soggetto passivo del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto autorizzatorio, o in mancanza, anche da colui che ha posto in essere l'iniziativa pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ad diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali percepibile.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Ogni installazione o diffusione di mezzi pubblicitari priva degli atti di autorizzazione è abusiva. Sono parimenti considerate abusive le installazioni o diffusioni pubblicitarie in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI

Art. 6 - Caratteristiche dei Mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari, anche in coerenza con il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, sono distinti nelle seguenti tipologie:
 - a. **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
 - b. **Preinsegna**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività commerciale, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km (cinque chilometri). Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
 - c. **Sorgente luminosa**: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
 - d. **Cartello**: manufatto mono o plurifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta;
 - e. **Striscione, locandina, gonfalone e stendardo**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - f. **Segno orizzontale reclamistico**: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
 - g. **Impianto pubblicitario di servizio**: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, quadro informativo, portabiciclette o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
 - h. **Impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti di attività commerciali, istituzionali, culturali e sportive. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta;
 - i. **Sorgente acustica**: qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili;
 - j. **Targa**: insegna su legno, pietra, metallo od altro materiale, apposta sulla porta di accesso ai locali, od accanto ad essa;
2. Il mezzo pubblicitario si definisce:
 - a. monofacciale, quando è su un'unica superficie piana;
 - b. bifacciale, quando è su due distinte facce contrapposte, di eguali o differenti contenuti, la cui percezione non sia contemporanea;
 - c. polifacciale, quando è distribuito su più di due facce allo scopo di aumentarne l'efficacia.
3. Inoltre il mezzo pubblicitario può essere:
 - a. opaco, privo cioè di illuminazione;
 - b. luminoso, quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso,
 - c. illuminato quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario.
4. I mezzi pubblicitari possono essere:
 - a. fissi se installati su suolo o soprasuolo;
 - b. mobili qualora utilizzino persone fisiche in movimento, autoveicoli, aeromobili, aerostati, battelli etc.

CAPO III - ATTI DI AUTORIZZAZIONE

Art. 7 - Tipologia di installazione

1. Le installazioni di mezzi pubblicitari possono essere di due tipi in relazione all'autorizzazione:
 - a. **senza autorizzazione:**
 - i. le forme pubblicitarie effettuate all'interno di locali aperti al pubblico e non visibili all'esterno;
 - ii. l'esposizione di locandine pubblicitarie sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno, nonché gli avvisi di locazione e vendita immobili purché rispettino le modalità e le caratteristiche previste;
 - iii. la pubblicità effettuata con autoveicoli, nelle forme previste dall'allegato 2 punti 2. e 3. al presente regolamento.
 - b. **con autorizzazione:**
 - i. mezzi che comportino alterazione allo stato dei luoghi, anche parziale;
 - ii. mezzi che non comportino alterazioni allo stato dei luoghi, diversi dalla tipologia prevista al precedente punto a;
2. Ogni forma di propaganda, pubblicità o qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario diverso da quello destinato a pubblico servizio, effettuato con qualsiasi mezzo pubblicitario, privo degli atti di preventiva autorizzazione se richiesto, è **abusivo**. Sono parimenti considerate abusive le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art. 8 - Domanda di autorizzazione

1. Tutti coloro che intendono installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che prevedono il rilascio dell'autorizzazione, sono tenuti a presentare domanda, e devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.
2. La richiesta di installazione di mezzi pubblicitari deve rispettare le prescrizioni del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e Regolamento Edilizio.
3. Qualora il mezzo utilizzato per l'effettuazione di pubblicità comporti l'occupazione di strade, spazi ed aree pubbliche, la richiesta dovrà rispettare le prescrizioni del presente Regolamento al Titolo II per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
4. Anche se l'installazione non è soggetta al pagamento del canone, il richiedente è tenuto a presentare domanda di autorizzazione.
5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie esposta o della pubblicità effettuata.
6. Ogni domanda deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - d. l'ubicazione esatta e la durata dell'esposizione pubblicitaria che si richiede di effettuare;
 - e. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - f. la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g. per i mezzi pubblicitari da installare su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere consegnato prima del rilascio;
 - h. qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana;
 - i. per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal vigente Regolamento Edilizio;¹

¹ **Art. 11 comma 3 vigente Regolamento Edilizio:** "La domanda dovrà essere redatta a cura del proprietario e/o titolare dell'attività per la quale il mezzo pubblicitario sarà installato e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a. fotografie a colori della posizione; per la pubblicità da collocare su stabili, una fotografia deve essere estesa al basamento e tale da consentire una esatta visione della facciata dell'edificio comprese le insegne e/o le pubblicità già esistenti;

- j. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nel regolamento edilizio e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che il Comune intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - k. la dichiarazione liberatoria degli eventuale terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati, nei confronti dei quali il Comune resta completamente estranea;
 - l. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria.
7. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'installazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il richiedente si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.
8. La domanda deve essere presentata:
- a. almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui si intende iniziare l'installazione, per i mezzi pubblicitari che comportino alterazione allo stato dei luoghi, anche parziale;
 - b. almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui si intende iniziare l'installazione, per tutti gli altri casi.

Art. 9 - Rilascio di autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e nei termini previsti dai vigenti regolamenti di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio, di tutte le leggi e gli altri regolamenti comunali vigenti.
2. L'autorizzazione è rilasciata di norma con **validità illimitata salvo cessazione, revoca, decadenza o modifica del mezzo pubblicitario**.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'esistenza di morosità del richiedente in materia di canoni oggetto del presente Regolamento;
 - b) la presenza di pareri sfavorevoli di non conformità alle leggi ed ai vigenti regolamenti comunali;
4. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
5. Il Comune con atto di organizzazione interna determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.
6. L'autorizzazione, deve essere ritirata prima dell'inizio dell'installazione o prima di intraprendere qualsiasi iniziativa pubblicitaria, previa esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del relativo canone.
7. In caso di domande riguardanti installazione di mezzi pubblicitari, siti nella stessa area, presentate da più richiedenti, l'autorizzazione è rilasciata secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo generale.
8. Tutte le autorizzazioni sono rilasciate fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 10 - Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto autorizzato, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, deve conformarsi alle disposizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, al Regolamento Edilizio, a tutte le norme di sicurezza prescritte dal Codice della strada, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, ha l'obbligo:

-
- b. un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario che dovrà contenere la precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità individuazione della porzione di area interessata dalla collocazione, in scala adeguata, con l'indicazione della posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici;
 - c. nulla osta del proprietario (in caso di condominio dell'Amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
 - d. per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a mq. 8,5 e collocati su tetti o su pali propri con struttura soggetta ad impatto eolico, in caso di parere positivo per ottenere l'autorizzazione alla posa sarà necessario allegare progetto asseverato ai sensi della normativa vigente;
 - e. per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici, fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla legge 46/1990. Entro 30 gg. dall'avvenuta installazione il richiedente dovrà consegnare la prescritta "dichiarazione di conformità" dell'impianto. Trascorso il termine su indicato senza che sia stata presentata la dichiarazione di conformità si procederà alla revoca dell'autorizzazione;
 - f. entro 90 gg. dalla data dell'autorizzazione, per impianti di affissione, cartellonistica ed indicatori di attività il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica (anche in formato digitale) dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

- a. di conservare l'attestazione di avvenuto pagamento del canone e l'atto che autorizza l'installazione o l'iniziativa pubblicitaria da esibire, a richiesta degli addetti al servizio, alla Polizia Municipale e alla Forza pubblica;
 - b. di curare continuamente la manutenzione del mezzo pubblicitario in dipendenza della autorizzazione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici e di terzi, salvaguardandone l'aspetto e la funzionalità originale, garantendone la sicurezza e di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa;
 - c. di verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - d. di provvedere, al termine dell'autorizzazione a proprie spese e cura, a ripristinare l'area come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle relative spese;
 - e. di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste;
 - f. di provvedere alla rimozione della segnaletica orizzontale nonché degli striscioni e standardi, entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali;
 - g. di provvedere alla rimozione dei mezzi, nei termini eventualmente fissati, in caso di cessazione per rinuncia, decadenza o revoca disposta dalle autorità interessate, sopravvenute condizioni di non sicurezza oggettiva, o comunque di motivata richiesta del Comune; in caso di inottemperanza l'impianto sarà considerato abusivo con la conseguente applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente regolamento;
 - h. di limitare l'installazione o l'iniziativa pubblicitaria a ciò che è stato assegnato nell'autorizzazione;
 - i. di non protrarre l'installazione o l'iniziativa pubblicitaria oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza nelle dovute forme;
 - j. di stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prima dell'installazione dei mezzi, avente durata almeno pari al periodo autorizzato e riferita ai rischi connessi con l'installazione e rimozione del mezzo, nonché degli striscioni che attraversino strade e piazze;
 - k. di apporre, in maniera visibile, una targhetta identificativa, di materiale non deteriorabile, contenete i dati del titolare dell'impianto ad esclusione delle insegne e preinsegne di esercizio;
 - l. di risarcire il Comune di eventuali altri danni che dovesse sopportare per effetto della autorizzazione;
 - m. di disporre i lavori di installazione in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con il Comune o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, rivalendosi in capo al soggetto autorizzato per gli eventuali danni arrecati;
 - n. di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta;
 - o. di sottoporre i mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, il Comune potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.
2. Tutti coloro che installano mezzi pubblicitari soggetti a canone per i quali non è prevista autorizzazione sono tenuti a presentare preventiva dichiarazione al soggetto gestore del servizio.

Art. 11 - Trasferimento, revoca e voltura delle autorizzazioni e variazione del mezzo pubblicitario

1. Il cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostra di avere causa diretta con il cedente e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata
2. Il Titolare dell'autorizzazione in caso di cessione, voltura dell'autorizzazione o in caso di trasformazione o fusione della società, ha l'obbligo di comunicare entro 90 giorni la variazione al Soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione del canone di installazione mezzi pubblicitari.
3. E' concessa la voltura dell'autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti del canone dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
4. L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la **decadenza** delle autorizzazioni precedentemente concesse, tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge.
5. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre comunicarlo al Comune presentando un'autocertificazione.

6. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria **ed è revocabile**:
 - a. per mancato pagamento del canone;
 - b. per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
 - c. per inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
 - d. in qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere del mezzo pregiudizio a diritti od interessi generali.
7. Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicata per iscritto al Comune, indicando il numero e la data dell'autorizzazione originaria.
8. Il trasferimento od il subentro deve risultare da apposito atto fra le parti, che sarà allegato in copia alla domanda stessa, il Comune potrà richiedere l'esibizione degli atti originali.
9. La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale del mezzo pubblicitario nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. Della rimozione integrale del mezzo pubblicitario e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.
10. La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dal Comune, per esigenze di utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.
11. Per le installazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare l'autorizzazione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto.
12. Il trasferimento dell'autorizzazione da un luogo ad un altro su richiesta del soggetto autorizzato comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
13. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad un'altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Comune ha il diritto di revocare l'autorizzazione.
14. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al soggetto autorizzato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di ripristino dell'area occupata, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
15. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'autorizzazione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la revoca dell'autorizzazione all'iniziativa pubblicitaria.

Art. 12 - Divieti e limitazioni

1. Sono vietati:
 - a. l'esposizione di mezzi pubblicitari, su monumenti, statue, fontane artistiche e non, siti archeologici e vestigia murali storiche tutelati dal Testo Unico del D.Lgs 22/01/2004 n. 42;
 - b. l'installazione di mezzi pubblicitari di grande formato sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi;
 - c. l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso o nelle immediate vicinanze di ospedali, caserme, case di cura, edifici di culto, cimiteri e sulle loro mura di cinta;
 - d. l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali che modifichino la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano;
 - e. l'effettuazione di **pubblicità sonora** secondo quanto stabilito dal regolamento comunale vigente di limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente;
 - f. l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri;
 - g. diffondere pubblicità, con qualsiasi mezzo visivo od acustico, senza aver ottenuto l'autorizzazione del Comune;
 - h. le scritte con caratteri adesivi fuori dalla vetrina o della porta d'ingresso dell'esercizio commerciale;

- i. le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
 - j. mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
 - k. cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
 - l. l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - m. l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
 - n. impianti pubblicitari collocati su colonne, balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine;
 - o. le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
 - p. le luci a rapido movimento o intermittenti; la luminosità in generale deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo;
 - q. nuove vetrinette mobili all'interno del centro storico, se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica;
 - r. la collocazione di striscioni attraverso le vie al di fuori di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, etc.;
 - s. le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, avente per oggetto i servizi funerari genericamente intesi, a meno di 250 metri da ingressi d'ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convezione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede il Comune d'ufficio, a spese della ditta inadempiente.
 - t. i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
 - u. distribuzione di volantini di qualsiasi tipo sul parabrezza, lunotto, portiere delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
2. Sono oggetto di limitazioni:
- a. le forme pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, e con veicoli di proprietà o trasporto per proprio conto, di cui all'allegato 2 punti 1) e 2) e 3), in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche;
 - b. le forme di pubblicità effettuate dalle attività aventi sede negli edifici di cui al precedente comma 1, lettera a, e quelle poste nelle zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica, secondo quanto disposto nel Piano generale degli impianti, e comunque sottoposta all'ottenimento dei previsti nulla osta, secondo le norme di cui alle Leggi citate nel comma suddetto;
 - c. le dimensioni delle targhe od altri mezzi di indicazione dei luoghi di interesse storico, artistico e turistico e comunque nei limiti e con le caratteristiche di uniformità delineata nel Piano Generale degli impianti, come altresì per le insegne e le targhe rese obbligatorie dalle leggi;
3. Operano inoltre le limitazioni dettate dal vigente codice della strada D.lgs 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992 e dal D.P.R. 610/1996, in merito alla pubblicità sulle strade, in prossimità di esse ed alla pubblicità sui veicoli ed ogni ulteriore limitazione di carattere particolare disciplinata dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Regolamento Edilizio.

CAPO IV - DETERMINAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA

Art. 13 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del CIMP il territorio comunale è classificato, in base all'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, sulla base dell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 14 - Classificazioni della pubblicità

1. Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, le iniziative pubblicitarie sono classificate sulla base dell'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 15 - Determinazione della tariffa

1. Per le iniziative pubblicitarie la tariffa base in riferimento alla quale è commisurato il canone da corrispondere, costituisce la tariffa ordinaria. Essa è fissata su base giornaliera, quindicinale, mensile, annuale per le diverse iniziative pubblicitarie classificate sulla base dell'allegato 2 al presente regolamento.
2. La valutazione del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza sull'arredo urbano, è effettuata utilizzando i coefficienti moltiplicatori (ka) secondo l'allegato 1 al presente regolamento.
3. La disposizione di cui al precedente comma 2 non si applica per le seguenti iniziative pubblicitarie:
 - a. pubblicità effettuata con veicoli in genere;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa o trasporto per conto;
 - c. pubblicità effettuata con aeromobili, palloni frenati o simili;
 - d. pubblicità in forma ambulante;
4. La tariffa per le singole iniziative pubblicitarie e i coefficienti moltiplicatori (ka) sono approvati dalla Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
5. In caso di mancata deliberazione s'intendono prorogate le tariffe e i coefficienti precedentemente deliberati ed in vigore.

Art. 16 - Determinazione del canone

1. Per determinare il canone delle diverse iniziative pubblicitarie si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
 - b. il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
 - c. per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti opache il canone è calcolato proporzionalmente alle singole superfici;
 - d. per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alle superfici di ogni singola facciata;
 - e. per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
 - f. per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
 - g. i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, e quindi funzionalmente finalizzati a diffondere, nel loro insieme, lo stesso messaggio pubblicitario ed accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario;
 - h. il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
 - i. le superfici inferiori ad un **metro quadrato** si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre per eccesso, al **mezzo metro quadrato**;
 - j. ai fini del computo della superficie delle insegne di esercizio, ogni singolo mezzo viene arrotondato con i criteri di cui al punto precedente.

- k. se l'insegna di esercizio autorizzata è allocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l. sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta;
- m. le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
- n. nel caso di più autorizzazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- o. nel caso di autorizzazioni pluriennali che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 (quindici) giorni.
- o. le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base;
- p. **non sono soggette all'applicazione del canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.**

Art. 17 - Determinazione del canone per la pubblicità ordinaria

1. **Per la pubblicità ordinaria** di cui all'allegato 2 punto 1), o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi articoli, il canone è calcolato:
 - a. per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare ;
 - b. per le iniziative pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi ad esclusione dell'affissione diretta, il canone per ogni mese o frazione è pari al 10% (dieci per cento) del canone annuale;
2. Per la pubblicità ordinaria prevista all'allegato 2 punto 1), e per la pubblicità effettuata all'interno dei veicoli di cui all'allegato 2 punto 2) e 3), di superficie almeno pari a metri 1,50 (uno virgola cinquanta) sono previste le seguenti maggiorazioni:
 - a. superficie arrotondata compresa tra metri quadrati 1,50 (uno virgola cinquanta) e metri quadrati 5,50 (cinque virgola cinquanta) la tariffa ordinaria è maggiorata del 25% (venticinque per cento);
 - b. superficie arrotondata superiore a metri quadrati 5,50 (cinque virgola cinquanta) e sino a metri quadrati 8,50 (otto virgola cinquanta) la tariffa ordinaria è maggiorata del 50% (cinquanta per cento);
 - c. superficie arrotondata superiore a metri quadrati 8,50 (otto virgola cinquanta) la tariffa ordinaria è maggiorata del 100% (cento per cento);
3. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono **maggiorate del 35%** (trentacinque per cento) rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni privati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/1997.
4. Per la pubblicità ordinaria prevista all'allegato 2 punto 1), le singole tariffe sono **ridotte del 50%** (cinquanta per cento) **per i mezzi pubblicitari opachi.**

Art. 18 - Determinazione del canone per la pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli di cui all'allegato 2 punto 2) e 3) si distinguono i seguenti casi:
 - a. **per la pubblicità visiva ai sensi all'allegato 2 punto 2), effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli di uso pubblico o privato**, la tariffa è determinata sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste al precedente art. 17 comma 1, punto a);
 - b. **effettuata con veicoli adibiti ad uso pubblico** il canone è dovuto se la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune;
 - c. **effettuata con veicoli adibiti a servizi di linea interurbana che abbiano uno dei capolinea nel Comune**, il canone è dovuto nella misura della metà della tariffa prevista al precedente art. 17 comma 1, punto a);
 - d. **effettuata con veicoli adibiti ad uso privato** il canone è dovuto se il proprietario del veicolo vi ha la residenza anagrafica o la sede;
 - e. **effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto**, come previsto all'allegato 2 punto 3), il canone è dovuto per anno solare al Comune se vi ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero se vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari, che alla data del primo gennaio di ciascun anno ovvero quella successiva all'immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
2. Per i veicoli circolanti con rimorchio di cui al precedente comma 1, si applica la **maggiorazione del 100%** (cento per cento), indipendentemente dal numero dei rimorchi trainati.
3. Per la pubblicità prevista all'allegato 2 punti 2 e 3, le singole tariffe sono **ridotte del 50%** per i mezzi pubblicitari opachi.

Art. 19 - Determinazione del canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni di cui all'allegato 2 punto 4), si distinguono i seguenti casi:
 - a. **effettuata per conto altrui** si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare;
 - b. **di cui alla lettera a) di durata non superiore a tre mesi** si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 (un decimo) di quella prevista per il comma citato;
 - c. **prevista ai precedenti punti a e b effettuata dall'impresa per conto proprio**, il canone è dovuto in misura pari alla metà delle rispettive tariffe previste per la pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. **realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti** si applica la tariffa per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
 - e. **di cui alla lettera d) di durata superiore a trenta giorni**, per ogni giorno successivo al 30° (trentesimo) si applica la tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista per il comma citato.
2. Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono **maggiorate del 35%** (trentacinque per cento) rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni privati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/1997.

Art. 20 - Determinazione del canone per la pubblicità varia

1. **Per la pubblicità effettuata con striscioni** la tariffa dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'allegato 2 punto 1) e così per ogni successivo periodo di quindici giorni o frazione. A tale forma di pubblicità non si applicano le maggiorazioni per grandi formati.
2. **Per la pubblicità effettuata da aeromobili** la tariffa è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
3. **Per la pubblicità con palloni frenati** si applica la tariffa di cui al precedente comma ridotta del 50% (cinquanta per cento).
4. **Per la pubblicità in forma ambulante** la tariffa è dovuta per ogni persona impiegata o distributore fisso utilizzato nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. **Per la pubblicità fonica o sonora** indipendentemente dai soggetti pubblicizzati il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite e per ciascun giorno o frazione.
6. **Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta** il canone è dovuto per l'intera superficie adibita all'affissione.
7. Se la pubblicità viene effettuata con mezzi pubblicitari installati su suolo comunale, le singole tariffe sono **maggiorate del 35%** (trentacinque per cento) rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni privati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/1997.

CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 - Riduzioni

1. La tariffa è ridotta del **100%** (cento per cento) per le seguenti iniziative pubblicitarie:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j. i mezzi pubblicitari con funzione di insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, ai sensi della Legge 75/2002 art. 2 bis;
 - k. le targhe collocate presso l'ingresso degli edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
 - l. le pre-insegne di informazione turistica;
 - m. le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - n. le insegne d'esercizio occultate da ponteggi o strutture similari per un periodo superiore a 6 mesi. In questo caso è data facoltà di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera e limitatamente al periodo interessato alla limitazione; è prevista esenzione su quest'ultima insegna opera se di superficie inferiore a 5 metri quadrati;
 - o. la pubblicità effettuata da attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono o limitano il traffico veicolare o pedonale, per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per l'intero periodo di disagio e dietro certificazione del direttore dei lavori (L.28/12/1995, n.549, Art.1 comma 86);
 - p. le targhe pubblicitarie installate su aree o fabbricati di proprietà comunali autorizzate dal Comune a fronte di manutenzione o abbellimenti eseguiti totalmente o parzialmente a carico dei privati;
 - q. i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi;
 - r. le vetrine esposizioni;
 - s. la distribuzione di volantini di cui all'allegato 2 punto 9., le locandine e la pubblicità effettuata in forma sonora, non relativi ad attività commerciali;
 - t. l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli dell'impresa stessa purché tali indicazioni non siano apposte più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
 - u. la pubblicità effettuata dai pubblici esercizi con cavalletti monofacciali e bifacciali o lavagnette con una superficie espositiva massima di 0,70 mq;

- v. la pubblicità effettuata nei periodi dei saldi fissati con ordinanza comunale, nel rispetto della Legge regionale n. 28/1999 e s.m.i. art. 14 comma 2² con una superficie complessiva pari ad 1 mq;
 - w. la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - x. la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - y. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - z. i mezzi pubblicitari a cui il servizio si riferisce, posti sulle facciate del chiosco adibito a "Punto acqua - Smat", comprensivi di ragione sociale, marchio e indirizzo dell'impresa erogatrice.
 - aa. le locandine dalle associazioni territoriali di volontariato di interesse pubblico, democratiche e apolitiche, senza scopo di lucro, volte alla promozione ed alla tutela delle località su cui insistono, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale (**Pro-Loco**) anche se comprensive di messaggi pubblicitari commerciali per non oltre seicento centimetri quadrati.
2. La tariffa è altresì ridotta del 100% (cento per cento) per ogni altra iniziativa pubblicitaria per la quale la legge dello Stato preveda l'esenzione dall'imposta sulla Pubblicità.
3. La tariffa è altresì ridotta fino al 100% (cento per cento) per le insegne di esercizio di operatori commerciali aderenti ad associazioni di categoria, oppure di operatori commerciali associati, con i quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione per la cura e la manutenzione a titolo gratuito del verde pubblico. Con la stipula della convenzione deve essere garantita la convenienza economica per il Comune ed il beneficio decorre dall'anno successivo a quello di stipula della convenzione stessa.

² Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione

CAPO VI - RISCOSSIONE

Art. 22 - Modalità di versamento

1. Il versamento del canone per le iniziative pubblicitarie di durata inferiore o uguale all'anno deve essere eseguito:
 - a. contestualmente al rilascio della autorizzazione;
 - b. presso il soggetto gestore, in caso di domanda e/o dichiarazione che non necessita di previa autorizzazione;
2. Il versamento del canone per le iniziative pubblicitarie di durata superiore all'anno deve essere eseguito:
 - a. Per il primo anno di autorizzazione all'atto del rilascio della stessa e, se rateizzato, completato alle prescritte scadenze e comunque entro la fine dell'anno.
 - b. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, deve essere effettuato:
 - i) Entro il **28 febbraio** (ventotto febbraio) di ogni anno per canoni di importo sino ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
 - ii) In **quattro rate trimestrali** anticipate di pari importo, di cui la prima rata con scadenza al 28 (ventotto) febbraio per i canoni di importo superiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e dietro presentazione di apposita richiesta.
3. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 23 - Controllo dei versamenti e richiesta dei rimborsi

1. E' facoltà del soggetto gestore di effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle domande, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa:
 - a. l'invito ai soggetti autorizzati a trasmettere atti e documenti inerenti l'autorizzazione alla collocazione del mezzo pubblicitario;
 - b. l'invio ai concessionari di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, con l'obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Per l'erogazione del servizio affidato, è altresì facoltà del soggetto gestore:
 - a. richiedere atti, documenti ed informazioni in possesso degli organi della pubblica amministrazione e dei soggetti concessionari del servizio;
 - b. verificare direttamente le superfici con sopralluogo nell'area di ubicazione degli impianti, effettuato da personale preposto e autorizzato, previa accettazione del titolare dell'autorizzazione nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
3. In caso di mancata collaborazione dei soggetti autorizzati alle iniziative messe in atto dal soggetto gestore, come definito ai precedenti commi 1 e 2, il soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Dall'esito delle verifiche effettuate qualora sorgano incertezze sulla corretta applicazione del canone, è data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, il concessionario può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Tutto quanto previsto nel presente articolo deve rispettare il vigente codice in materia di protezione dei dati personali.
6. Il soggetto gestore, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.
7. I rimborsi spettanti per la pubblicità effettuata in zone in cui si svolgono lavori di pubblica utilità, che precludono o limitano il traffico veicolare o pedonale, previsti dal precedente art. 22 comma 1 lettera o., vengono effettuati in dodicesimi.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Sanzioni e indennità di mora

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate dal soggetto gestore nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981.
2. Per la mancata restituzione dei dati richiesti entro i termini stabiliti dal precedente art. 23, comma 1 lettera b) si applica la penalità da un minimo di € 40,00 (quaranta/00) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
3. Alle installazioni prive della preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della relativa tariffa (art. 62 comma 2 lett. e D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.). Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24 c. 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000 art. 145 comma 57 lett. c nella misura stabilita dall'art. 62 c. 4 D.Lgs. 446/1997³. Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal 1 giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
5. In caso di mancato, ritardato o parziale versamento del canone, oppure di omessa o infedele dichiarazione, nel caso di mezzi pubblicitari senza autorizzazione, si applica rispettivamente quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. 471/1997 e dall'art.12 del D.Lgs. 473/1997.
6. In caso di omessa presentazione della domanda, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli o con pannelli luminosi e proiezioni, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato il rilevamento.

Art. 25 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi di installazione abusiva o in caso di difformità di installazione di mezzi pubblicitari rispetto alle autorizzazioni, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute. In attesa della rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzino. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

³ D.Lgs. 446/1997, dall'art. 62 c. 4 nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37.

TITOLO II – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - Istituzione del canone

1. Ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituito sul territorio comunale il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, di seguito COSAP, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione nonché i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.

Art. 27 - Determinazione del canone - Soggetto Gestore

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa, con riferimento all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività, alle modalità di occupazione e al tipo di attività esercitata dal richiedente, ed è commisurata alla superficie occupata e alla durata dell'occupazione.
2. La gestione e la riscossione del canone è affidata al soggetto gestore del servizio, iscritto in apposito Albo Nazionale dei Concessionari del Servizio di Accertamento e Riscossione dei Tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 28 - Natura ed oggetto del canone

1. Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che il titolare della concessione si impegna a pagare a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione emesso dal Comune di Chieri che gli consente di occupare un determinato spazio o area pubblica.
2. L'oggetto del canone è **qualsiasi occupazione di qualsiasi natura**, effettuata anche senza titolo, per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
3. Sono equiparate alle aree di cui al comma precedente i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco.

Art. 29 - Soggetto passivo del canone

1. Il canone è dovuto dal **titolare dell'atto di concessione** o autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
2. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.
3. Il suolo pubblico oggetto della concessione od autorizzazione deve essere utilizzato dal Concessionario per le finalità per cui è concesso e con le modalità e condizioni previste nell'atto stesso.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.

CAPO II - ATTI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 30 - Diritto di occupazione

1. Il diritto esclusivo di occupazione può essere concesso previa autorizzazione o regolare atto di concessione del Comune a fronte del pagamento del canone relativo, fatta eccezione per le occupazioni non soggette al canone, per le quali tuttavia è sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto esclusivo di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché negli ulteriori regolamenti comunali vigenti.
3. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse sono sempre accordate dal Comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerata il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte del Comune, di semplici autorizzazioni scritte.
5. Per le occupazioni, che non necessitano di previa autorizzazione scritta, il pagamento del relativo canone costituisce autorizzazione.

Art. 31 - Tipologia occupazione

1. Le occupazioni autorizzate possono essere di due tipi:
 - a. Sono considerate **permanenti** le occupazioni di carattere stabile concesse a tempo indeterminato;
 - b. Sono considerate **temporanee** le occupazioni, occasionali, stagionali e annuali per le quali è prefissata una scadenza certa o sussiste l'obbligo del rinnovo periodico. Esse sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento; le stesse possono non essere correlate all'occupazione di un'area specifica.
2. Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico priva degli atti di preventiva concessione o autorizzazione è abusiva. Sono parimenti considerate abusive le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 32 - Domanda di concessione ed autorizzazione

1. Tutti coloro che intendono effettuare le occupazioni sono tenuti a presentare domanda per ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dal vigente Codice della strada, e dalle leggi in materia di commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.
2. Anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone, il richiedente è tenuto a presentare domanda di concessione ed autorizzazione all'occupazione.
3. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione ovvero per ottenere la voltura e la proroga di occupazioni preesistenti.
4. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - d) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che il Comune intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

- i) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
5. In caso di occupazione per manomissione suolo pubblico la domanda deve altresì:
- a) indicare la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, il tipo di pavimentazione interessata dalla rottura e i tempi previsti per l'esecuzione;
 - b) indicare il nominativo del tecnico qualificato, abilitato per legge, cui viene affidato l'incarico di Direzione Lavori e le conseguenti funzioni di responsabilità il quale deve:
 - controfirmare la domanda in segno di accettazione dell'incarico;
 - dichiarare che sono state eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di tubazioni, condotte o cavi è compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;
 - c) indicare il nominativo dell'impresa esecutrice e del Responsabile di cantiere (qualora non sia possibile individuare tali nominativi in fase di domanda gli stessi dovranno essere indicati, pena decadenza dell'autorizzazione, al momento della comunicazione di inizio lavori);
 - d) essere corredata da:
 - elaborati grafici (planimetrie e sezioni) in numero e scala tali da individuare l'opera da eseguire, (dovranno essere precisati i mq. di scavo) e il rilievo fotografico della zona in cui si realizzerà l'intervento, il tutto su supporto informatico formato dwg;
 - attestato di pagamento per spese di istruttoria e sopralluogo e quello di pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche, se dovuto;
 - polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori (solo per Società concessionarie di pubblici servizi);
 - autorizzazione SMAT per lavori di fognatura;
 - e) contenere la dichiarazione da parte del Committente, coordinatore della sicurezza (se previsto) e Responsabile di cantiere dell'impresa (se indicato in fase di domanda) di ottemperare a quanto disposto dalle normative di cui al D.L. 81/2008 e succ. m.e.i..
6. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione delle dimensioni della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
7. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il richiedente si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni, o concessioni, o pareri previsti da normative o Regolamenti vigenti.
8. La domanda deve essere presentata:
- a) almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti;
 - b) almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 (quindici) giorni e per le manomissioni suolo pubblico;
 - c) almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le rimanenti occupazioni.
9. Per le occupazioni necessarie alla manomissione suolo pubblico la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura previa verifica del carattere d'urgenza da parte del Comune e di rilascio di una bolla lavori provvisoria. Qualora la necessità di cui sopra si manifesti nelle ore notturne o comunque nelle ore/giorni di chiusura degli uffici, gli interessati dovranno obbligatoriamente dare comunicazione tempestiva al Comune dell'intervento. Tale comunicazione deve essere regolarizzata entro 10 giorni dall'inizio dei lavori, presso il Comune. L'autorizzazione ha l'effetto di sanatoria.

Art. 33 - Rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. La concessione ed autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e nei termini previsti dai vigenti regolamenti di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'esistenza di morosità del richiedente in materia di canoni oggetto del presente Regolamento;
 - b) la presenza di pareri sfavorevoli di non conformità alle leggi ed ai vigenti regolamenti comunali;

3. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
4. Il Comune con atto di organizzazione interna determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
5. In caso di occupazione per manomissione suolo pubblico il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in mesi dodici dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione o concessione, deve essere ritirata prima dell'inizio dell'occupazione, previa esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del relativo canone.
7. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
8. In caso di domande riguardanti l'occupazione della stessa area presentata da più richiedenti, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 40 comma 16, la concessione e l'autorizzazione sono rilasciate secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo generale.
9. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione e autorizzazione s'intenderà come non avvenuta ove il Comune, nel pubblico interesse, non possa revocare concessioni o autorizzazioni rilasciate in precedenza.
10. Nel caso di occupazione per manomissioni suolo pubblico, se ritenuto necessario da parte del Comune per manifestazioni, fiere, mercati, esposizioni, punti nodali del traffico ecc., l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e giorni festivi, o in casi particolari di notte. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.
11. Nel caso di occupazione per manomissioni suolo pubblico il rilascio dell'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo. Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque.
12. Salvo casi imprevedibili di assoluta e riconosciuta urgenza e in presenza di nuove urbanizzazioni e nuovi allacciamenti di nuove utenze non sarà riconosciuta alcuna autorizzazione per manomissioni suolo pubblico prima che siano decorsi tre anni dalla ultimazione dei lavori di realizzazione o manutenzione straordinaria del sedime stradale.

Art. 34 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione / autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a. di esibire, a richiesta degli addetti al servizio, alla Polizia municipale e alla Forza pubblica, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c. di provvedere, al termine della concessione ed autorizzazione a proprie spese e cura, a ripristinare l'area come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle relative spese oltre ad una penale del 20% (venti per cento)sull'importo dei lavori;
 - d. di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste;
 - e. di limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione/autorizzazione;
 - f. di non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza nelle dovute forme;
 - g. di custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dal Comune;
 - h. di curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici e di terzi;

- i. di evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione, previo accordo con la Polizia Municipale, ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, edifici e stabilimenti pubblici e privati apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - j. di sgomberare immediatamente il suolo occupato per breve durata da autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc., non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando il transito, anche se tali occupazioni non sono soggette al canone;
 - k. di risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - l. di risarcire il Comune di eventuali altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;
 - m. di disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con il Comune o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, rivalendosi in capo al concessionario gli eventuali danni arrecati;
 - n. di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione incluse le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato o concessione esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esecuzione;
 - o. di avvisare, prima di iniziare i lavori, tutti i concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico interessati alla zona dell'intervento ed intraprendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, alle alberate, alle aree a verde, alle banchine, alle scarpate, ai fossi e pertinenze in genere;
 - p. di eseguire i lavori in conformità agli elaborati tecnici presentati in fase di domanda e alle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione e autorizzazione:
- a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o altre autorità;
 - c. evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
 - d. evitare l'uso di mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
 - e. collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiali sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario;
 - f. non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella concessione ed autorizzazione;
 - g. non arrecare danno, non impiantare pali, chiodi e punte o smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo restando comunque l'obbligo di ripristinare a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino;
 - h. predisporre idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto dal testo unico delle norme sulla disciplina della Circolazione stradale (Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari e s.m.i.). I segnali ed i ripari che devono essere visibili a conveniente distanza, devono essere mantenuti fino al ripristino definitivo dell'intervento. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere deve altresì essere posto un cartello portante indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione della Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori.
3. In caso di occupazione per manomissioni suolo pubblico, il Direttore dei lavori dovrà comunicare al Comune
- a. la data di fine lavori con un ritardo non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi, allegando il relativo certificato di regolare esecuzione firmato dallo stesso e controfirmato dal Concessionario e della Ditta esecutrice, comprensivo di elaborati con il rilievo dell'eseguito completo di piante, sezioni, tipologia stratigrafica del materiale utilizzato per il ripristino - documentazione fotografica in corso d'opera ed a lavori ultimati; il tutto su supporto informatico formato dwg per gli elaborati grafici e pdf per la restante documentazione;
 - b. la data di inizio lavori con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi;
4. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dal Comune nelle forme prescritte dalle Leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Formattato: Colore carattere: Automatico

- a. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dal Comune ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore;
 - b. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione;
 - c. L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria;
 - d. L'uso dei beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.
5. E' a carico del Concessionario ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dell'occupazione e degli eventuali lavori eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti, nonché in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.
 6. I Concessionari sono responsabili delle opere, se eseguite, secondo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i..

Art. 35 - Rinnovo, trasferimento, revoca, decadenza, proroga delle concessioni od autorizzazioni e riconsegna del sedime stradale

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Titolare della concessione o autorizzazione in caso di cessione, voltura dell'autorizzazione o in caso di trasformazione o fusione della società, ha l'obbligo di comunicare entro 90 giorni la variazione al Soggetto gestore.
3. Il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostra di avere causa diretta con il concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.
6. Il canone stabilito in base ad una concessione od autorizzazione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca della concessione.
7. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova autorizzazione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
8. Entro gli stessi termini di cui all'art. 32 comma 8, del presente regolamento, il concessionario può presentare istanza di proroga per un periodo non superiore alla durata originaria e per non più di due volte consecutive.
9. E' vietata qualsiasi sub-concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso preventivo del Comune e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà osservare gli obblighi previsti nel presente regolamento. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
10. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad un'altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Comune ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
11. Nel caso di occupazione per manomissione suolo pubblico è facoltà del Comune, per ragioni di sicurezza pubblica, revocare o sospendere le autorizzazioni già rilasciate anche a lavori già iniziati. Il titolare dell'autorizzazione deve a sua cura e spese provvedere a ripristinare le condizioni originarie nei termini fissati.

12. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di ripristino dell'area occupata, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
13. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.
14. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'autorizzazione o concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
15. Si incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o autorizzazione o di sottomissione nel termine di mesi tre dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c) qualora si produca il passaggio nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio o patrimonio indisponibile ad altri enti pubblici previsti dall'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165.
16. Nel caso di occupazione per manomissione di suolo pubblico, entro 90 giorni dalla comunicazione di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, il Comune provvederà alla ripresa in carico del tratto stradale interessato dai lavori di scavo con rilascio di relativo benessere finale sui lavori. Fermo restando quanto sopra descritto il Titolare dell'autorizzazione è tenuto comunque a proprie cure e spese al controllo dei lavori eseguiti, mediante una manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di anni uno dopo la presa in carico da parte del Comune. Fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul titolare dell'autorizzazione allo scavo.

Art. 36 - Occupazioni d'urgenza

1. L'occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia comunicazione, anche verbale, al comando di polizia municipale. La comunicazione deve essere eseguita, se possibile, previamente e comunque senza indugio e l'interessato deve attenersi alle eventuali prescrizioni della Polizia municipale riguardanti le modalità dell'occupazione.

CAPO III - DETERMINAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA

Art. 37 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree e gli spazi pubblici comunali sono classificati, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, sulla base dell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 38 - Classificazione delle categorie economiche

1. Ai fini della determinazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le categorie economiche sono classificate in base alle attività svolta dal concessionario, all'area occupata e al sacrificio imposto alla collettività, sulla base dell'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 39 - Determinazione della tariffa

1. Per le **occupazioni temporanee** la tariffa base in riferimento alla quale è commisurato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. Per le **occupazioni permanenti** la tariffa base in riferimento alla quale è commisurato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è fissata su base annua e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. Per le **occupazioni temporanee di durata superiore all'anno**, si applica la tariffa relativa alle occupazioni permanenti.
4. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché seggiovie e funivie, la tariffa unitaria è fissata su base annua e per utenti complessivamente serviti
5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende per l'erogazione di utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, la tariffa unitaria è fissata su base annua e per unità di superficie occupata espressa in metri lineari.
6. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, dei criteri citati nei precedenti art. 37, e 38 del presente regolamento, è effettuata utilizzando i coefficienti moltiplicatori (ka e kb) secondo l'allegato 4 al presente regolamento.
7. La tariffa ordinaria permanente, la tariffa ordinaria temporanea, la tariffa unitaria e i coefficienti moltiplicatori (ka e kb) sono approvati dalla Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
8. In caso di mancata deliberazione s'intendono prorogate le tariffe e i coefficienti precedentemente deliberati ed in vigore.
9. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è **ridotta del 50%** (cinquanta per cento) ad eccezione di quanto previsto dal precedenti comma 4 e 5.

Art. 40 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla tipologia e alla durata dell'occupazione, ed alla tariffa, determinata secondo quanto previsto nel precedente art. 39, ed è calcolata secondo le modalità riportate nell'allegato 4 al presente regolamento.
2. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione è così calcolato:
 - a. se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione;
 - b. se l'area è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato al numero dei parcheggi concessi.
3. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
4. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
6. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 (quindici) giorni.
7. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'allegato 1 del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
8. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti realizzate da aziende per l'erogazione di utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'allegato 1 del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
9. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti realizzate da aziende per l'erogazione di utilità non aventi carattere di preminente interesse generale a mezzo convenzione, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'allegato 1 del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
10. Le superfici eccedenti i 1000 (mille) metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, **sono calcolate in ragione del 10%** (dieci per cento).
11. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
 - a. 50% (cinquanta per cento) fino a 100 (cento) metri quadrati;
 - b. 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente 100 (cento) metri quadrati, e fino a 1000 (mille) metri quadrati;
 - c. 10% (dieci per cento) per la parte eccedente i 1000 (mille) metri quadrati.
12. Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare tavolini e sedie, **con esclusione dell'area occupata dalle fioriere**.
13. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 (zero virgola cinque) mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4 (quattro).
14. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione ed autorizzazione e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stessa deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.
15. **In aggiunta al canone di occupazione suolo pubblico, in caso di manomissione del suolo** il Concessionario è altresì tenuto al versamento in ragione della tipologia di intervento, delle spese di istruttoria e sopralluogo, secondo gli importi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. Il corrispettivo è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti ai ripristini preesistenti.
16. In presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa e per possibili vantaggi economici, il Comune può scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica, determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa. In questo caso viene infatti posto a base d'asta il canone determinato sulla base della tariffa vigente, maggiorata della percentuale offerta in sede di gara. Il canone, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quello determinato sulla base delle tariffe vigenti.

CAPO IV - MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

Art. 41 - Maggiorazioni

1. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è maggiorata:
 - a) del 20% (venti per cento) se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
 - b) del 40% (quaranta per cento) se viene interrotto un senso di marcia;
 - c) del 60% (sessanta per cento) se l'occupazione comporta la chiusura della strada;
 - d) del 50% (cinquanta per cento) per lavori edili a carattere d'urgenza.
 - e) del 30% (trenta per cento) se viene occupata area adibita a parcheggio a pagamento.
2. La tariffa prevista per i dehors è maggiorata del 50% (cinquanta per cento) qualora questi siano verandati.
3. Per le occupazioni di cui al precedente art. 40, comma 8 di durata superiore ai 30 (trenta) giorni e di lunghezza **non superiore a 1 km**, la tariffa unitaria è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni maggiorazione del 30% (trenta per cento)
 - b. occupazioni superiori a 90 giorni fino a 180 giorni maggiorazione del 50% (cinquanta per cento)
 - c. occupazioni di durata superiore a 180 giorni maggiorazione del 100% (cento per cento)
4. Per le occupazioni di cui al precedente art. 40, comma 8 di lunghezza **superiore al 1 km**. la tariffa unitaria è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni maggiorazione del 50% (cinquanta per cento)
 - b. occupazioni di durata superiore a 180 giorni maggiorazione del 100% (cento per cento)
5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e utilizzano energia elettrica fornita dal Comune, la tariffa ordinaria del canone è maggiorata a titolo di rimborso delle spese sostenute dallo stesso Comune per la **fornitura di energia elettrica**.

Art. 42 - Riduzioni

1. La tariffa è ridotta del 100% (cento per cento), per le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da aziende pubbliche, istituzioni, associazioni, e comitati in cui il Comune di Chieri figura tra i soci, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all' art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché quelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale e dei taxi durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati, la segnaletica, le pensiline;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinate a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di passaggio;
 - i) i balconi, le verande, i bow-windows, le mensole e simili infissi di carattere stabile sporgente da filo muro, previsti nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline, le rampe, le scale di accesso e i gradini, le insegne, targhe, fregi, tende fisse o retrattili e loro proiezione al suolo;
 - j) le occupazioni effettuate da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. La riduzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico né agli interventi edilizi attuati per la costruzione e/o manutenzione degli edifici di proprietà o in uso a tali Enti;
 - k) le occupazioni effettuate direttamente dalle associazioni territoriali di volontariato di interesse pubblico, democratiche e apolitiche, senza scopo di lucro, volte alla promozione ed alla tutela delle località su cui

insistono, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale (**Pro-Loco**);

- l) le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti, limitato ad una giornata ripetibile in tempi diversi ed **entro dieci metri quadrati**;
- m) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di fabbricati di proprietà del Comune o destinati a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'agevolazione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
- n) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- o) i passi carrabili, le fosse biologiche, i cavalcafosso e/o i ponticelli, i dissuasori, i paracarri, le bocche di lupo, le coperture bealere, le griglie di aerazione a raso, le canalette trasversali di raccolta acque piovane;
- p) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, specchi parabolici, lampade, faretti, rastrelliere e attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- q) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del soggetto gestore della tariffa rifiuti;
- r) le occupazioni effettuate nei primi **sei mesi** con ponteggi per ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie di edifici privati situati nel centro storico eseguiti in conformità alle prescrizioni di cui alle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) facenti capo al vigente piano regolatore generale comunale;
- s) le occupazioni effettuate da attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono o limitano il traffico veicolare o pedonale, per un periodo superiore a **sessanta giorni**, per l'intero periodo di disagio e dietro certificazione del direttore dei lavori (L.28/12/1995, n.549, Art.1 comma 86);
- t) le occupazioni effettuate da pubblici esercizi nelle sotto indicate strade e piazze, che fanno parte della zona denominata "Chiocciola":

Via San Filippo	Vicolo Visca	Piazza Gerbido
Piazza Mazzini	Vicolo Fantini	Via G. Nel
Via Carlo Alberto	Vicolo del Gallo	Via Parrocchia
Vicolo Romano	Vicolo Tre Re	Vicolo Bordino
Vicolo dei Macelli	Via M. Diverio	Piazza IV Novembre
Via Visca	Via San Giorgio	Via della Consolata (limitat. al n. 5)

- u) le occupazioni effettuate nelle aree pedonali da esercizi commerciali, con banchi di esposizione merci, per una superficie non superiore a 2 mq.;
- v) nuove occupazioni, su tutto il territorio e per un periodo di tre anni, effettuate da pubblici esercizi gestiti da soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sotto elencate⁴:
 - giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni che non abbiano svolto negli ultimi due anni attività di pubblico esercizio;
 - lavoratori posti in mobilità o provenienti da aziende in liquidazione;
 - lavoratori in stato di disoccupazione da almeno sei mesi;Nel caso di società, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere a soggetti appartenenti alle suddette categorie;
- w) le occupazioni di **carattere non commerciale**, effettuate in occasione di manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale, aventi finalità culturali, di sviluppo dell'economia e delle tradizioni locali;
- x) tutte le altre occupazioni per le quali la legge dello Stato prevede l'esenzione dalla Tassa Occupazione Suolo Pubblico;

2. La tariffa è ridotta del 50% (cinquanta per cento), per le seguenti tipologie di occupazione:

- a) realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- b) effettuate in aree di mercato;
- c) *abrogato* ;
- d) realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

2bis. La tariffa potrà altresì essere ridotta dal 50% (cinquanta per cento) al 100% (cento per cento), con apposito provvedimento della Giunta Comunale, per le occupazioni di carattere commerciale effettuate in occasione di manifestazioni promesse dall'Amministrazione Comunale, aventi finalità culturali, di sviluppo dell'economia e delle tradizioni locali, ad esclusione dei mercati di S. Martino che non godono di riduzione.

⁴ Il requisito deve sussistere al momento della richiesta di autorizzazione all'apertura o della comunicazione di sub ingresso del pubblico esercizio, e vale solo per quelle presentate successivamente all'adozione del presente regolamento.

3. La tariffa è ridotta del 80% (ottanta per cento), per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
4. Per le occupazione temporanee effettuate da esercizi pubblici con dehors, la tariffa è ridotta nel seguente modo:
 - Fino ad un mese di occupazione tariffa piena
 - Oltre un mese di occupazione riduzione del 50% (cinquanta per cento)
5. Per le sole occupazione temporanee, di oltre cinque mesi, effettuate con dehors, da esercizi pubblici che garantiscono l'apertura serale, festiva ed in occasione di eventi del Comune, la tariffa è ridotta di un ulteriore 50% (cinquanta per cento).
6. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico non è applicato il presente regolamento ed è dovuto il canone previsto dal titolo I del presente regolamento.

Art. 43 - Agevolazioni per iniziative di promozione

1. Quando il Comune ritenga che la promozione delle finalità statutarie della propria comunità possa essere svolta con il concorso dell'associazionismo locale e della società civile, può promuovere un pubblico invito in tal senso, in base a quanto previsto dal Titolo V° del vigente Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune, verificando le disponibilità esistenti.
2. Tale modalità viene disposta su iniziativa della Giunta Comunale; il bando viene redatto dal dirigente competente nel rispetto dei principi generali del succitato Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, secondo gli specifici indirizzi contenuti nel provvedimento giuntale.
3. L'agevolazione in materia di Canone Occupazione Spazi viene stabilita dalla Giunta Comunale con il provvedimento di approvazione dell'iniziativa.
4. La misura dell'agevolazione di cui al comma precedente potrà essere compresa tra il 50% (cinquanta per cento) ed il 100% (cento per cento).

CAPO V - RISCOSSIONE

Art. 44 - Modalità di versamento

1. Il versamento del canone per le concessioni o autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno deve essere eseguito:
 - a. contestualmente al rilascio della concessione,
 - b. direttamente in loco o presso il soggetto gestore, in caso di occupazione che non necessita di previa autorizzazione.
2. Il versamento del canone per le concessioni o autorizzazioni di durata superiore all'anno deve essere eseguito:
 - a. Per il primo anno di concessione o autorizzazione all'atto del rilascio della stessa e, se rateizzato, completato alle prescritte scadenze e comunque entro la fine dell'anno.
 - b. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione, deve essere effettuato:
 - i) entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno per canoni di importo sino ad € 250,00 (duecentocinquanta/00)
 - ii) in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, di cui la prima rata con scadenza al 28 (ventotto) febbraio per i canoni di importo superiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00) e dietro presentazione di apposita richiesta.
3. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 45 - Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 (trenta) giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dalla concessione o dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.
2. La convenzione deve essere stipulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal soggetto gestore, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio.
3. L'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e le relative scadenze.
4. Nelle rateizzazioni si applicano le disposizioni previste al precedente art.44 comma 2, lett. b), punto ii) e comma 3.

Art. 46 - Controllo dei versamenti e richieste di rimborso

1. E' facoltà del soggetto gestore di effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle domande, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa:
 - a. l'invito ai concessionari a trasmettere atti e documenti inerenti l'occupazione;
 - b. l'invio ai concessionari di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, con l'obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Per l'erogazione del servizio affidato, è altresì facoltà del soggetto gestore:
 - a. richiedere atti, documenti ed informazioni in possesso degli organi della pubblica amministrazione e dei soggetti concessionari del servizio;
 - b. verificare direttamente le superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto e autorizzato, previa accettazione dei concessionari nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
3. In caso di mancata collaborazione dei concessionari alle iniziative messe in atto dal soggetto gestore, come definito ai precedenti commi 1 e 2, il soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Dall'esito delle verifiche effettuate qualora sorgano incertezze sulla corretta applicazione del canone è data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, il concessionario può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Tutto quanto previsto nel presente articolo deve rispettare il vigente codice in materia di protezione dei dati

personali.

6. Il soggetto gestore, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.
7. I rimborsi spettanti per le occupazioni effettuate in zone in cui si svolgono lavori di pubblica utilità, che precludono o limitano il traffico veicolare o pedonale, previsti dal precedente art.42 comma 1 lettera s., vengono effettuati in dodicesimi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sanzioni e indennità di mora

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate dal soggetto gestore nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981.
2. In caso di variazione del rappresentante del condominio, qualora venga omessa la comunicazione da parte dell'amministratore subentrante, sarà irrogata al medesimo la sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 (venticinque/00) ad un massimo di €500,00 (cinquecento/00).
3. Per la mancata restituzione di dati o questionari richiesti entro i termini stabiliti dal precedente art. 46, comma 1, si applica la penalità da un minimo di €40,00 (quaranta/00) ad un massimo di €250,00(duecentocinquanta/00).
4. Alle occupazioni considerate abusive si applicano, le sanzioni previste dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..
5. Le sanzioni di cui al precedente comma 3 sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In caso di mancato, ritardato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 (venticinque/00) a un massimo di €500,00 (cinquecento/00).
7. Gli organi incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle presenti disposizioni, in caso di accertate violazioni sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada e del presente Regolamento, così determinate:

INOSSERVANZA PRESCRIZIONE	AMMONTARE SANZIONE
Interventi urgenti eseguiti senza previa comunicazione	€ 100,00
Lavori eseguiti in presenza di revoca, sospensione o autorizzazione scaduta	€ 100,00
Mancata presentazione di domanda in sanatoria	€ 100,00
Mancata comunicazione inizio / fine lavori	€ 100,00
Mancato taglio con disco	€ 250,00
Mancata rimozione di materiale di scavo	€ 250,00
Mancato riempimento scavo con nuovo materiale anidro / misto cementato	€ 500,00
Mancata esecuzione di ripristino provvisorio	€ 250,00
Mancata compattazione ripristino	€ 250,00
Mancato ripristino aree verdi	€ 500,00
Mancata messa in quota/ripristino pozzetti/chiusini	€ 250,00
Mancata sigillatura	€ 250,00
Mancato ripristino segnaletica orizzontale e verticale	€ 250,00
Mancato ripristino pertinenze stradali	€ 250,00
Inosservanza delle prescrizioni tecniche	€ 250,00
Violazione delle norme sulla condotta dei lavori	€ 250,00

8. Fermo restando tali sanzioni, ai sensi della Legge 689/81, ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una sanzione variabile in ragione:
 - a) alla gravità della violazione;
 - b) all'opera svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze derivanti dal fatto;
 - c) alle condizioni economiche e personalità dell'autore della violazione;
9. Il mancato intervento necessario alla regolarizzazione delle situazioni di anomalie riscontrate potrà comportare la reiterazione della sanzione.

Art. 48 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando al trasgressore le spese sostenute.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro;

TITOLO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49 - Istituzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, è istituito nel Comune di Chieri il Servizio delle Pubbliche Affissioni.
2. Il presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, ed in aggiunta a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 15.11.1992 n. 507, disciplina l'applicazione e la gestione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del sopracitato Decreto Legislativo, il Comune appartiene alla classe III.
4. Il Servizio delle Pubbliche Affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.
5. Inoltre, nei limiti stabiliti dai successivi articoli e recepiti nel vigente Piano Generale degli Impianti, il Comune effettua il servizio pubblico anche per messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
6. Le disposizioni previste nel presente regolamento per il CIMP si applicano, per quanto compatibili con quanto previsto dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, anche al Diritto Pubbliche Affissioni.

Art. 50 - Determinazione del diritto Pubbliche Affissioni - Soggetto gestore

1. Per l'effettuazione delle Pubbliche Affissioni è dovuto un diritto così come disciplinato dal presente regolamento.
2. La gestione e la riscossione del diritto è affidata al Concessionario del servizio, iscritto in apposito Albo Nazionale dei Concessionari del Servizio di Accertamento e Riscossione dei Tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, al quale viene attribuita la qualifica di Funzionario di imposta.

Art. 51 - Soggetto passivo del diritto

1. Il diritto, è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 52 - Impianti per le pubbliche affissioni

1. Si definisce impianto per le pubbliche affissioni il mezzo che per struttura e destinazione accoglie quel particolare tipo di messaggio costituito da manifesto di qualunque materiale costituito.
2. La tipologia, la destinazione, le caratteristiche tecniche, la disciplina generale di inserimento e le limitazioni, sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti.
3. Le quantità, le specifiche delle caratteristiche, le consistenze, la localizzazione territoriale degli impianti destinati all'utilizzo da parte del Servizio delle Pubbliche Affissioni, sono indicate nel vigente Piano Generale degli Impianti.
4. La consistenza degli impianti, riportata all'Allegato 5 del presente regolamento è tale da assicurare la idonea diffusione nel territorio comunale.
5. I manifesti per gli annunci funebri, ringraziamenti, partecipazioni e trigesime non possono avere dimensioni superiori al formato che segue: base cm. 35 - altezza cm. 25

Art. 53 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507

Art. 54 - Divieti e limitazioni

1. Nessuna affissione, da chiunque commissionata o disposta, potrà avvenire ad opera del Servizio delle Pubbliche Affissioni in maniera difforme da quanto previsto dal vigente Piano Generale degli Impianti.

Art. 55 - Determinazione del diritto

1. La misura del diritto è stabilita dall'art. 19 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.
2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
3. La prova dell'avvenuto assolvimento del diritto, al fine del perfezionamento della commissione, è costituito esclusivamente dalla consegna al Concessionario dell'attestazione di versamento.
4. Per il recupero di somme dovute e non corrisposte, si osserva quanto disposto al titolo I, capo VII del presente regolamento.

Art. 56 - Maggiorazioni

1. Alle affissioni di carattere commerciale effettuate su impianti affissionali localizzati su strade o aree pubbliche di cui all'allegato A) al presente Regolamento, è applicata la maggiorazione del 100% (cento per cento) sulla tariffa base indicata nell'art. 19 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.
2. Sono inoltre applicate le maggiorazioni previste dal Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 in materia di pubbliche affissioni.

Art. 57 - Sanzioni

1. Il comune ed il concessionario, sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e Regolamentari riguardanti il diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni alle norme previste nel presente Titolo, nonché a quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, sono sanzionate dal concessionario nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

TITOLO V – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 58 - Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 59 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010

ALLEGATO 1 - CANONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI E OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Via	A. De Gasperi
Via	A. Gramsci
Piazza	A. Mosso
Via	Albussano
Vicolo	Albussano
Strada	Andezeno
Porta	Annunziata
Vicolo	Annunziata (mozzo)
Via	Avezzana
Corso	B. Buozzi
Vicolo	Bastioni della Mina (vic.mozzo)
Via	Bogino
Vicolo	Bordino
Via	Brogli
Via	C. Alberto
Via	C. Balbo
Via	C. Battisti
Via	C. R. Montelera S.P. 128
Strada	Cambiano S.P. 122
Vicolo	Cappel Verde
Vicolo	Carradori
Piazza	Cavour
Corso	Cibrario
Via	Conceria
Via	Consolata
Vicolo	Consolata
Vicolo	Corona Grossa
Via	Cottolengo
Piazza	Dante
Via	de Maria
Via	dei Giardini
Vicolo	del Gallo
Via	Del Gualdo
Piazza	del Nuovo
Porta	del Nuovo
Vicolo	del Portone
Vicolo	della Ghiacciaia
Vicolo	della Madonnetta
Vicolo	dell'Imbuto
Via	Demarca
Viale	Diaz
Piazza	Don Bosco
Viale	Don Bosco
Piazza	Duomo
Piazza	Europa
Viale	F. Fasano
Via	F.lli Fea
Via	F.lli Giodano
Vicolo	Fantini
Viale	Fiume

Via	G. Garibaldi
Via	G. Marconi
Via	G. Nel
Via	G.B. Buschetti
Porta	Garibaldi
Via	Gen. C.A. dalla Chiesa
Piazza	Gerbido
Porta	Gialdo
Via	Gualderia
Via	Gualderia
Piazza	IV Novembre
Via	IV Novembre
Via	Lagna
Via	M. Diverio
Vicolo	Macelli
Via	Martiri della libertà
Via	Maso Gilli
Via	Massa
Corso	Matteotti
Piazza	Mazzini
Piazza	Meridiana
Via	Miel
Via	Molini
Piazza	Mosso
Via	Mosso
Via	Nostra Signora della Scala
Via	Orfane
Via	Orfane
Via	Ortolani
Via	P. R. Giuliani
Via	Pace
Via	Padana Inferiore S.S. 10
Via	Palazzo di Città
Vicolo	Parrocchia
Via	Pellico
Via	Principe Amedeo
Via	Riva
Via	Roaschia
Vicolo	Robbio
Via	Roma
Vicolo	Romano
Vicolo	Romengo
Via	Rosine
Vicolo	Rosine
Piazza	S. Pellico
Via	San Carlo
Piazza	San Domenico
Via	San Domenico
Via	San Filippo

Via	San Francesco
Via	San Giacomo
Piazza	San Giorgio
Via	San Giorgio
Via	San Luigi Gonzaga
Via	San Pietro
Via	San Raffaele
Via	Sant' Agostino
Vicolo	Sant' Antonio
Via	Santa Clara
Porta	Santa Lucia
Via	Santo Stefano
Vicolo	Santo Stefano
Via	Tana
Vicolo	Tepice
Vicolo	Tintori
Corso	Torino
Porta	Torino
Vicolo	Tre Re
Piazza	Trento
Piazza	Trieste
Via	Trofarello
Piazza	Umberto
Via	Valimberti
Via	Visca
Vicolo	Visca
Via	Vittorio Emanuele II
Via	XX Settembre

ALLEGATO 2 – TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI

TIPOLOGIE	DEFINIZIONE	TARIFFA
1) <i>Pubblicità ordinaria</i>	è quella effettuata mediante insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli, le locandine, le targhe, le vetrofanie, gli standardi, le bandiere, gli impianti di affissione diretta o qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto nel presente regolamento.	ANNUALE
2) <i>Pubblicità con veicoli in genere</i>	è quella installata su veicoli in genere (autoveicoli, vetture autofilotranviarie, etc, autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie) di uso pubblico o privato, recante messaggi pubblicitari per conto proprio od altrui.	ANNUALE
3) <i>Pubblicità con veicoli di proprietà o trasporto per suo conto</i>	è quella installata su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti a trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.	ANNUALE
4) <i>Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni</i>	è quella effettuata con pannelli a messaggi variabili per conto proprio od altrui con insegne, pannelli od analoghe strutture luminose caratterizzate dall'utilizzo di controlli meccanici od elettronici tali da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, lampeggiante o similare, in guisa da accrescerne l'efficacia di impatto pubblicitario	ANNUALE
5) <i>Pubblicità con proiezione</i>	è quella che si realizza in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso l'uso di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti.	GIORNALIERA
6) <i>Pubblicità con striscioni</i>	è quella effettuata mediante striscioni , festoni di bandierine o similari, è quella che attraverso strade o piazze, in maniera da accrescere l'efficacia del mezzo.	QUINDICINALE
7) <i>Pubblicità con aeromobili</i>	è quella effettuata sul territorio comunale da aeromobili mediante scritte, traino di striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti paracadutati o manifestini, che avvenga a mezzo di aeroveicoli (aerei, dirigibili, o simili) dotati di propulsione autonoma o meno (alianti, aquiloni non frenati), compresa quella eseguita su specchi d'acqua.	GIORNALIERA
8) <i>Pubblicità con palloni frenati o simili</i>	è quella effettuata da mezzi aerei non dotati di propulsione autonoma e, comunque ancorati al suolo.	GIORNALIERA
9) <i>Pubblicità in forma ambulante</i>	è quella effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, comunque in forma ambulante.	GIORNALIERA
10) <i>pubblicità fonica o sonora</i>	è quella effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, di messaggi pubblicitari commerciali o non commerciali a carattere sonoro, da postazione fissa o mobile.	GIORNALIERA
11) <i>pubblicità mediante affissione diretta</i>	è quella effettuata con impianti per affissioni di proprietà diversa da quella comunale, sui quali il soggetto proprietario provvede direttamente all'affissione dei messaggi pubblicitari.	ANNUALE

**ALLEGATO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE AI FINI DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUPPLICHE**

TIPOLOGIA	ATTIVITA' ECONOMICHE
1) occupazioni temporanee	Tariffa base di riferimento per suolo, soprasuolo e sottosuolo
	Effettuate in aree di mercato (comprensiva di riduzione del 50% - art. 42 c.2 lettera b.)
	Effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti
	Effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (comprensiva della riduzione del 50% art.42 c.2 lett. b)
	Effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, con sottoscrizione di apposita convenzione (comprensiva della riduzione del 50% art.42 c.2 lett. b)
	Effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, in occasione di fiere e festeggiamenti
	Effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comprensiva della riduzione del 50% art.42 c.2 lett. d)
	Effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi
	Effettuate con cantieri di lavoro per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti realizzate da aziende per l'erogazione di utilità non aventi carattere di preminente interesse generale
	Effettuate con cantieri di lavoro per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti realizzate da aziende per l'erogazione di utilità non aventi carattere di preminente interesse generale a mezzo convenzione
	Effettuata per attività edilizia e manutentiva (comprensiva di riduzione del 50% - art. 42 c.2 lettera a.)
	Effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dal Comune a parcheggio
	Effettuata nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive (comprensiva di riduzione del 80% - art. 42 c.3)
	Effettuate con dehors e simili
	Effettuate per traslochi
Per esposizioni connesse ad esercizi commerciali ad essi antistanti	
2) occupazione permanente	Tariffa base di riferimento per suolo, soprasuolo e sottosuolo
	Effettuate con distributori di carburante
	Effettuate con distributori di tabacchi
	Effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in genere, nonché seggiovie e funivie
	Effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende per l'erogazione di utilità non aventi carattere di preminente interesse generale
	Effettuate con edicole e chioschi di somministrazione alimenti e bevande
	Effettuate nei centri commerciali
	Effettuate per attività edilizia e manutentiva

ALLEGATO 4 – CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

4.1 CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

La formula per il calcolo della tariffa temporanea è la seguente:

$$Ct = Tt \cdot Ka \cdot Kb \cdot S \cdot d$$

Ct: Canone della singola occupazione temporanea

Tt: Tariffa base unitaria per le occupazioni temporanee

Ka: coefficiente moltiplicatore che tiene conto della classificazione di strade, aree e spazi pubblici, distinti per importanza secondo quanto stabilito dall'art.37 del presente regolamento (ALLEGATO 1)

Kb: coefficiente moltiplicatore che tiene conto della categoria economica classificata sulle base degli elementi individuati dall'art. 38 del presente regolamento (ALLEGATO 3)

S: superficie occupata indicata in metri quadri o metri lineari

d: numero di giorni durante i quali persiste l'occupazione

4.2 CALCOLO DEL CANONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE

La formula per il calcolo della tariffa permanente per ogni singola annualità è la seguente:

$$Ct = Tp \cdot Ka \cdot Kb \cdot S$$

Ct: Canone della singola occupazione permanente

Tp: Tariffa base unitaria per le occupazioni permanenti

Ka: coefficiente moltiplicatore che tiene conto della classificazione di strade, aree e spazi pubblici, distinti per importanza secondo quanto stabilito dall'art. 37 del presente regolamento (ALLEGATO 1)

Kb: coefficiente moltiplicatore che tiene conto della categoria economica classificata sulle base degli elementi individuati dall'art. 38 del presente regolamento (ALLEGATO 3)

S: superficie occupata indicata in metri quadri o metri lineari

ALLEGATO 5 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Destinazione degli impianti	Quantità in fogli 70 x 100	Rapporto in mq.	Incidenza % su superficie massima in progetto
Istituzionali	106	74,20	8%
Sociali	98	68,60	8%
Sociali – necrologiche	42	29,40	3%
Commerciali	844	590,80	66%
Quantitativo Pubbliche affissioni	1.090	763,00	85%
Affissioni commerciali (soggetti privati)	190	133,00	15%
TOTALE	1.280	896,00	100%

ALLEGATO 6 – PRESCRIZIONI PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ALLEGATO A PARERE PER DOMANDA N. ___ DEL _____

PRESCRIZIONI GENERALI

- Sia data comunicazione tramite appositi modelli di : INIZIO LAVORI – FINE LAVORI (Certificato di Regolare Esecuzione)
- Qualora siano interessati terreni di proprietà privata la presente autorizzazione sarà subordinata al benessere dei privati proprietari.
- I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e presi preventivamente accordi con il Comando di Polizia Municipale. Durante la loro esecuzione deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
- I lavori siano eseguiti in conformità del disegno presentato.
- Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati.
- Siano utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici.
- Siano predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
- Le opere in attraversamento dovranno essere realizzate prevedendo manufatti o tubazioni camicia in modo da consentire gli interventi di manutenzione senza manomettere il manto stradale.
- Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto con indicato la relativa denominazione o nastro colorato.
- Sia richiesta autorizzazione edilizia al Comune per la posa di colonnine/armadi.
- Al fine prevenire le problematiche ingenerabili da interferenze con linee di energia elettrica di cui all'art. 241 del D.P.R. n.156/73, la posa di cavi per telecomunicazione dovrà, di norma, avvenire sul fronte stradale opposto agli impianti di illuminazione pubblica ovvero, in mancanza degli stessi, sul possibile prolungamento di linee già esistenti in zona. Il titolare dell'autorizzazione si impegna sotto la propria responsabilità :
 - ad accertare che l'esercizio dei propri impianti non sia pregiudicato da linee di illuminazione pubblica esistenti e/o di futura realizzazione
 - a provvedere direttamente, mediante adeguati interventi, a quanto il Comune potrà stabilire per migliorare e garantire il regolare funzionamento delle linee di telecomunicazione qualora le stesse siano disturbate da induzioni elettromagnetiche od in ogni modo danneggiate da elettrodotti di proprietà del Comune.
 - a concordare, con l'immediatezza che la situazione esigerà, l'eventuale spostamento delle linee di telecomunicazione per le quali dovessero derivare impreviste, eccezionali difficoltà di funzionamento in conseguenza di interferenze con elettrodotti di proprietà dell'Amministrazione concedente
- Le manomissioni interessanti zone collinari o in pendenza dovranno essere ripristinati tempestivamente (onde evitare erosioni o trascinalamento di materiali terrosi) a cura del titolare dell'autorizzazione.
- Sia ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale esistente.
- Tutti i pozzetti / chiusini dovranno essere riposizionati e mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi realizzati dal Comune. Il raccordo con la pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con malta bituminosa
- E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.
- Il Comune si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
- I titolari delle autorizzazioni sono direttamente responsabili nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti e comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, e sono altresì obbligati a manlevare e a mantenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo.
- E' a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori eseguiti, per il manifestarsi, **in qualunque tempo**, di vizi occulti, nonché in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a proprie cure e spese al controllo dei lavori eseguiti, mediante una manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di anni uno dopo la presa in carico da parte del Comune. Fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul titolare dell'autorizzazione allo scavo.
- Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà consegnare al Comune, in formato digitale, il posizionamento delle condotte e dei cavidotti, restituite su cartografia fornita dall'amministrazione stessa. I documenti dovranno essere suddivisi per categoria di condotta ed in formato DXF o DWG e in formato compatibile con i sistemi GIS in uso presso il Comune. Questi ultimi dovranno riportare i dati relativi alla profondità di posa, diametro e materiale delle tubazioni, anno di posa e ubicazione toponomastica. Le tolleranze per il rilievo dovranno essere di +/-15 cm, il tutto comunque da concordarsi con il Comune. (Quanto sopra non è richiesto per singoli allacciamenti, riparazioni guasti/fughe o comunque interventi che non comportino la manomissione di oltre 5 mq)
- In considerazione della particolarità dell'ambito nel quale le opere risultano realizzate l'impresa esecutrice è responsabile delle opere, secondo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile.
- Siano scrupolosamente osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 e succ. mod. e int.
- Siano osservate le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e s.m.i.
- Il rilascio dell'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo. Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque.
- Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme del Regolamento Rotture Suolo Pubblico della Città nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

N.B. E' stata recentemente realizzata una rete geodetica di inquadramento del territorio Comunale con il posizionamento di n.70 riferimenti topografici.

Tale capisaldi costituiti da borchie in acciaio inox del diametro di circa c.10 sono stati posizionati su aree pubbliche, principalmente marciapiedi, strade, piazze.

Per **NESSUN MOTIVO** tali riferimenti dovranno essere movimentati senza la preventiva autorizzazione del Comune.

PRESCRIZIONI TIPO – PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

LAVORI DI SCAVO

- La rottura della pavimentazione bituminosa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a lama rotante.
- La sezione di scavo deve risultare **uniforme e con larghezza costante, senza restringimenti, per tutta la lunghezza dello scavo.**
- Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.
- Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a scarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private, dovrà essere edotto al più presto il personale competente della Soc. S.M.A.T. s.p.a. (tel . 800-296946 – sito internet www.smatorino.it). I manufatti manomessi dovranno essere riparati o ricostruiti totalmente a cura e spese del Concessionario sotto il diretto controllo del personale della Società sopracitata. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse.
- Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 3 per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a mt. 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 misurato ad un metro di altezza) e mt.1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. Al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate attenzioni quali ad esempio: **scavi a mano**, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante.
- Gli scavi siano tenuti sotto continua sorveglianza dal titolare dell'autorizzazione, e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

RIPRISTINI

- Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal titolare dell'autorizzazione dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto. Gli ultimi 20 cm dovranno essere di misto stabilizzato a cemento dosato a 80 Kg/mc.
- Per gli attraversamenti stradali il riempimento dovrà essere fatto completamente in misto stabilizzato a cemento dosato a 80 Kg/mc

RIPRISTINO PROVVISORIO DA ESEGUIRE NEL CASO DI MANCATA ESECUZIONE DEL RIPRISTINO CON ASFALTO A CALDO TOUT- VENANT, BINDER

- Sia realizzato al termine dei lavori di riempimento degli scavi uno strato superficiale di riempimento di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (catrame a freddo, ecc.).

1°RIPRISTINO (da eseguire entro 3 giorni dal ripristino provvisorio)

- Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo dovrà essere tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare che inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.
- Il ripristino della pavimentazione bituminosa dovrà avvenire mediante l'asportazione di uno strato di materiali di riempimento e la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso (tout-venant, binder) dello spessore di cm. 14 compressi, steso a mano o a macchina.

RIPRISTINO DEFINITIVO

• SCAVI LONGITUDINALI

Strade di larghezza inferiore o uguale a metri 4

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per l'intera sede stradale previa fresatura. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

Strade di larghezza superiore a metri 4

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per metà carreggiata stradale previa fresatura. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

• SCAVI TRASVERSALI

Per scavi trasversali il ripristino del tappeto d'usura (spessore minimo cm 3) dovrà interessare una fascia di 1,50 mt a destra e 1,50 mt a sinistra a partire dal bordo esterno dello scavo previa fresatura.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

In caso di scavi trasversali consecutivi, a distanze inferiori o uguali a 5 mt, il ripristino (tappeto minimo cm 3 previa fresatura) dovrà eseguirsi su tutta la carreggiata stradale interessata dai lavori.

• MARCIAPIEDI

Ripristino del tappeto di usura per l'intera larghezza , previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini ecc... e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati dallo scavo per marciapiedi di larghezza fino a ml. 2. Per larghezze superiori l'entità della larghezza del ripristino sarà valutato e autorizzato di volta in volta dal Comune.

- Sigillatura delle zone perimetrali del ripristino con speciale mastice di bitume composto da: bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in cantiere alla temperatura idonea di stesa, con le seguenti caratteristiche:

- penetrazioni a 25° (gradi cent) Dmm 30-40
- punto di rottura (FRAAS) gradi cent. min - 18
- colato a caldo previa pulizia - asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

- Nella fase di ripristino sia usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.

- Ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori

PRESCRIZIONI TIPO – PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO O AUTOBLOCCANTI

LAVORI DI SCAVO

- Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.
- Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
- La pavimentazione lapidea in (porfido – autobloccanti – lastre – guide – cordoni), dovrà essere rimossa esclusivamente a mano. Gli elementi rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi indicati da questo Ufficio. I cubetti laterali, non interessati dalla pavimentazione dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private, dovrà essere edotto al più presto il personale competente della Soc. S.M.A.T. s.p.a. (tel . 800-296946 – sito internet www.smatorino.it). I manufatti manomessi dovranno essere riparati o ricostruiti totalmente a cura e spese del titolare dell'autorizzazione sotto il diretto controllo del personale della Società sopracitata. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse.
- Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 3 per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a mt. 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 misurato ad un metro di altezza) e mt.1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. Al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate attenzioni quali ad esempio: **scavi a mano**, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante.
- Gli scavi siano tenuti sotto continua sorveglianza dal titolare dell'autorizzazione, e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

RIPRISTINI

- Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal titolare dell'autorizzazione dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto.

RIPRISTINO PROVVISORIO DA ESEGUIRE NEL CASO DI MANCATA ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DEFINITIVO

- Sia realizzato al termine dei lavori di riempimento degli scavi uno strato superficiale di riempimento di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (catrame a freddo, ecc.).

RIPRISTINO DEFINITIVO

- Le pavimentazioni in cubetti di porfido (disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli) e/o in masselli in c.l.s. siano eseguite su massetto in c.l.s. 325 Rck 200 per uno spessore di cm.10 compresa maglia elettrosaldata diam. 5 mm., maglia cm. 10 x 10 o simile da estendersi per circa 50 cm a lato dello scavo (da inserire su battuto esistente tramite leggera spicconatura e relativo nuovo getto) per una migliore legatura del ripristino con la pavimentazione circostante. I lavori siano eseguiti a regola d'arte.
- I cubetti di porfido e/o masselli in c.l.s. siano posati sopra un letto di misto cementato dello spessore di cm. 5 circa.
- La sigillatura finale fra un elemento e l'altro sia eseguita con boiaccia cementizia e successiva pulizia della pavimentazione.
- A ripristino avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o avvallamenti.
- Sia ripristinato il marciapiede manomesso. I lavori siano eseguiti a regola d'arte.
- Nella fase di ripristino sia usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.
- Ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori

PRESCRIZIONI TIPO – PAVIMENTAZIONI IN MACADAM (ghiaia)

LAVORI DI SCAVO

- Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.
- Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private, dovrà essere edotto al più presto il personale competente della Soc. S.M.A.T. s.p.a. (tel . 800-296946 – sito internet www.smatorino.it). I manufatti manomessi dovranno essere riparati o ricostruiti totalmente a cura e spese del titolare dell'autorizzazione sotto il diretto controllo del personale della Società sopracitata. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse.
- Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere di norma eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 3 per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a mt. 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 misurato ad un metro di altezza) e mt.1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. Al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate attenzioni quali ad esempio: **scavi a mano**, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante.
- Gli scavi siano tenuti sotto continua sorveglianza dal titolare dell'autorizzazione, e ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

RIPRISTINI

- Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal titolare dell'autorizzazione dovrà esser fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto.

RIPRISTINO DEFINITIVO

- Fornitura e stesa di pietrisco da estendersi sull'intera larghezza della strada previa regolarizzazione del fondo stradale.
- Nella fase di ripristino sia usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.
- Ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori

PRESCRIZIONI TIPO – AREE VERDI

- Nel caso di scavi su aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (tappeto erboso, piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

STRADE PROVINCIALI

- La presente autorizzazione sarà subordinata al benessere dell'Amministrazione Provinciale. Siano osservate le disposizioni impartite dalla Provincia di Torino.

STRADE PRIVATE

- La presente autorizzazione sarà subordinata al benessere dei privati proprietari.

STRADE CON MANUTENZIONE GESTITA DA CONSORZIO STRADALE

- La presente autorizzazione sarà subordinata al benessere del Consorzio.

RII O ACQUE DEMANILI

- (Attraversamento rio) = nel caso di concomitanza con gli scavi la presente autorizzazione sarà subordinata al benessere della Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo.

PRESENZA DI DOSSI O PALETTI DISSUASORI DI TRAFFICO

- Durante i lavori sia prestata particolare cura ai "dossi rallentatori di velocità". Nel caso di concomitanza con gli scavi gli stessi siano riposizionati a regola d'arte tramite apposita bulloneria e collante.
- Durante i lavori sia prestata particolare cura ai "paletti dissuasori di traffico". Nel caso di concomitanza con gli scavi gli stessi siano riposizionati a regola d'arte.

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

- Il collegamento degli scarichi alla fognatura pubblica, in conseguenza delle deliberazioni C.C. n.42/01 e G.C. n.356/02 e 2/03, siano realizzati secondo quanto previsto nell'autorizzazione rilasciata dalla S.M.A.T. s.p.a.
- Il collegamento degli scarichi alla fognatura pubblica, in conseguenza delle deliberazioni C.C. n.42/01 e G.C. n.356/02 e 2/03, siano realizzati secondo le prescrizioni regolamentari della S.M.A.T. s.p.a. con sede in c.so XI Febbraio n.14 – 10152 Torino (Tel. 011.4645111 – Fax 011.4365575 – Numero verde segnalazioni di pronto intervento 800239111)

SANZIONI

L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente Autorizzazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada in vigore e del vigente Regolamento Comunale per la Manomissione del Suolo.